

----- STATUTO -----

ART. 1 - E' liberamente costituita tra loro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l'associazione denominata "CODE IN ATTESA ETS" con sede in Cefalù -----

L'acronimo ETS ovvero la denominazione Ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del terzo settore ai fini della applicazione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, tale denominazione non potrà in alcun modo essere adoperata -----

ART.2 - L'assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o piu' sedi secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta istituito ai sensi dell'art. 48 primo comma del codice del Terzo settore.

Art.3 - La durata dell'associazione e' illimitata, la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati -----

Art.4 - L'associazione e' regolata dal presente statuto e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale -----

- provvedere alla protezione degli animali e alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente -----

- svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione,



anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat -----

- collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente anche a mezzo delle proprie guardie zoofile -----

- curare l'istituzione e la gestione di strutture e ricoveri animali e di tutela degli ecosistemi naturali, contribuendo con ciò anche a far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al presente atto- svolgere tutte le attività nel settore della promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente nell'intento di rendere questo pianeta migliore per tutte le forme di vita -----

- esercitare le ulteriori attività come previste nell'art. 1 dell'atto costitutivo -
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, anche se le stesse fossero secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate -----

Art.5 - L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione -----

Essa non persegue alcun scopo di lucro -----

Art. 6 - Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito -----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio -----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti -----

L'associazione potrà in essere raccolte, fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi -----

Art.7 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo -----

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili: -----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni -----

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.51 del D.Lgs 15

giugno 2015 n.81 -----

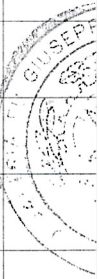
c) l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale -----

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita',salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attivita' di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata -----

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze -----

Art. 8 - Potranno essere soci della presente associazione, le persone la cui domanda di ammissione verra' accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota associativa che attualmente viene fissata in Euro centoventi (Euro 120,00) e che potra' essere annualmente modificata dal Consiglio -----

La ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione degli



amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati -----

Gli amministratori devono motivare la eventuale motivazione di rigetto della domanda entro sette giorni e comunicarla agli interessati -----

Chi ha proposto la domanda puo' entro sette giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte -----

Art. 9 - La qualifica di associato da' diritto -----

* a partecipare a tutte le attivita' promosse dall'associazione -----

* ad esprimere il diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci -----

I soci sono tenuti a versare il contributo in un'unica soluzione -----

Art.10 - Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi

- recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio direttivo -----

- esclusione dell'associato, che potra' essere deliberata nel caso in cui l'associato arrechi danni gravi all'associazione -----

- morte dell'associato -----

- scioglimento dell'associazione -----

Art.11 - Gli organi sociali sono -----

- l'assemblea degli associati -----

- il Consiglio Direttivo -----

- il Presidente -----

- l'Organo di Controllo -----

Art.12 - Assemblea degli associati -----



L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. -

Tutte le assemblee sono convocate dal presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza da un terzo degli associati aventi diritto di voto con quindici giorni di anticipo mediante invito contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, ovvero, in caso di urgenza e/o necessità entro sette giorni anche mediante posta elettronica ovvero altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti -----

Il voto è palese, con esclusione delle cariche sociali, che sono elette a scrutinio segreto -----

L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, può deliberare diversamente -----

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente statuto, le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti -----

L'assemblea degli associati: -----

* nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore -----

* approva il bilancio di esercizio -----

* delibera sulla responsabilità degli organi sociali -----

* delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto -----

* approva i regolamenti -----

* delibera sullo scioglimento dell'associazione -----

* delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge -----

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo -----

E' l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione; e' investito dei piu' ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione -----

Spetta al Consiglio Direttivo: -----

- assicurare il conseguimento delle finalita' istituzionali -----
- convocare l'assemblea -----
- provvedere all'ammissione e alla esclusione degli associati -----
- redigere il bilancio di esercizio -----
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione ---
- determinare le quote associative annuali -----
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea -----

Gli amministratori dell'associazione sono in numero di tre, sono nominati dall'assemblea ad eccezione dei primi amministratori nominati con l'atto costitutivo -----

Art. 14 - Organo di controllo -----

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico ovvero collegiale composto di tre membri, per vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione -----

Puo' inoltre esercitare la revisione legale dei conti -----

	Art.15 - L'associazione terrà -----	
	* il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione -----	
	* il libro delle deliberazioni dell'assemblee in cui verranno trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'organo di amministrazione	
	* il libro delle deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del	
	consiglio -----	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali -----	
	Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno	
	L'assemblea approva ogni anno il bilancio, il quale potrà essere redatto	
	nella forma del rendiconto per cassa sino a quando i ricavi dell'associazione,	
	le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate siano inferiori ad	
	euro duecentoventimila (Euro 220.000,00) -----	
	Art.17 - Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea	
	generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita	
	con la presenza di almeno tre quarti degli associati, con l'approvazione sia in	
	prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti degli associati	
	esprimenti solo voto personale, con esclusione delle deleghe -----	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'ente sara' nominato un liquidatore,	
	scelto tra gli associati -----	
	Il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell' ufficio del	
	Registro unico del Terzo Settore, se operativo, ad ente del terzo settore	
	avente analoghe finalita' -----	
	Art. 18 - Al fine di poter ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore, gli	
	amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere la iscrizione	

dell'ente presso tale registro -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del
codice civile e dal momento della iscrizione della associazione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo Settore

F.to: Marsala Sonia - Magurano Alessandro - Giuseppe Piro - Laura Santini

- Maria Stella Musotto - Saccà Biagio - Tumminello Giovanni - Lombardo

Salvatrice - Valeria Licciardello notaio. -----

